

Cronologico n del

**CONTRATTO TRA IL COMUNE DI GENOVA E PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE
CULTURALE RIVOLTO A PERSONE VITTIME DI TRATTA EX
ART. 18 D.LGS. 286/98 E SUCCESSIVE MODIFICHE PER IL
PERIODO – CIG**

IL COMUNE DI GENOVA - Direzione Politiche Sociali - Settore
Promozione Sociale e Integrazione Socio sanitaria, con sede in via Garibaldi
9, Codice Fiscale 00856930102, rappresentato dalla dott.ssa Anna Bruzzone
domiciliata presso la sede Comunale, nella qualità di Dirigente

E

..... con sede legale in in Via
Codice Fiscale/ Partita IVA rappresentata dal,
domiciliato per la carica presso la sede legale, nella qualità di

PREMESSO CHE

- con determinazione dirigenziale n. del,
esecutiva ai sensi di legge, è stata indetta una procedura di cottimo
fiduciario per l’affidamento del servizio di mediazione culturale rivolto a
persone vittime di tratta ex art. 18 d.lgs. 286/98 e successive modifiche per
il periodo

- in base alle risultanze della predetta procedura, il servizio in oggetto è
stato affidato, con determinazione dirigenziale n. a
Codice Fiscale Partita IVA

LE PARTI, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue, in
conformità ed in esecuzione delle suddette determinazioni dirigenziali:

Articolo 1. – Premesse. Le premesse sono parte integrante del presente contratto.

Articolo 2 - Oggetto del contratto. Costituisce oggetto del presente contratto la realizzazione del servizio meglio individuato all'art. del Capitolato

Tale servizio viene conferito ed accettato fra le parti senza riserve, a tutte le condizioni, modalità di esecuzione ed oneri stabiliti nel Capitolato e nell'offerta presentata in sede di gara, che si considerano qui richiamati totalmente

Articolo 3 - Durata del contratto. L'affidamento del servizio avrà inizio ile terminerà il

È vietata qualsiasi forma di rinnovo tacito.

La Civica Amministrazione, sulla base di oggettive e motivate esigenze di servizio, si riserva la facoltà di richiedere all'aggiudicatario lo svolgimento delle prestazioni di cui al contratto, alle medesime condizioni dallo stesso disciplinato, per il tempo necessario all'individuazione del nuovo affidatario e comunque non oltre sei mesi dalla scadenza contrattuale; in tal caso l'aggiudicatario è tenuto ad eseguire le prestazioni richieste alle stesse condizioni contrattuali, senza che da ciò derivi il diritto a qualsivoglia indennizzo.

Articolo 4 - Ammontare del contratto

L'ammontare del contratto è pari ad Euro esclusa IVA.

Nel corso dell'esecuzione del contratto, la Civica Amministrazione, ai sensi dell'art. 22 del vigente "Regolamento a disciplina dell'Attività Contrattuale del Comune di Genova", si riserva la facoltà di richiedere, alle medesime

condizioni del contratto stesso, aumenti o diminuzioni sino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale, senza che da ciò derivi il diritto a qualsivoglia indennizzo per l'Impresa aggiudicataria.

La Civica Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di esercitare l'opzione assegnando il servizio per il periodo successivo al fino alla soglia massima (comprensiva dell'importo di aggiudicazione) di Euro

Articolo 5 - Articolazione dell'appalto. Il predetto servizio viene conferito ed accettato fra le parti senza riserve, a tutte le disposizioni, oneri e modalità presenti nel capitolato approvato con determinazione dirigenziale n. del, nel capitolato speciale per gli Appalti e le Forniture del Comune di Genova, nonché nelle dichiarazioni rese in sede di offerta tecnica, e sulla base del progetto presentato. Gli atti citati si considerano qui richiamati integralmente e sono da intendersi quale parte integrante e sostanziale anche se materialmente non allegati.

Articolo 6 - Referente della Società - L'Ente gestore dichiara che il servizio oggetto del presente atto verrà eseguito sotto la personale cura, direzione e responsabilità del/la Sig.ra, che potrà essere sostituito in caso di impedimento da altra persona, purché munita dei requisiti richiesti, il cui nominativo dovrà essere tempestivamente comunicato al Comune.

Articolo 7 – Personale. Per l'esecuzione degli interventi di cui al presente contratto l'Ente gestore impiega personale con le caratteristiche indicate nel Capitolato Speciale e offerte in sede di gara. L'elenco del personale riportante dati anagrafici e inquadramento contrattuale è allegato al presente contratto.

Articolo 8 – Modalità di pagamento. Il Comune provvederà al pagamento del servizio con le modalità ed alle condizioni stabilite all'art. del Capitolato.

Ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i al lotto oggetto del presente contratto è attribuito il CIG

I pagamenti saranno effettuati mediante l'emissione di bonifico bancario presso – Agenzia n.di - Codice IBAN dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010. Le persone titolari o delegate a operare sul suddetto conto bancario sono:

....., nat.. a il
....., codice fiscale;
....., nat.. a il
....., codice fiscale

Articolo 9 - Controlli. Il Comune si riserva di effettuare mediante il proprio personale controlli ed accertamenti sulla corretta prestazione del servizio, sulla congruità delle prestazioni rese rispetto al presente contratto. Effettuate con esito positivo le anzidette verifiche, sarà rilasciata l'attestazione di regolare esecuzione del servizio.

Articolo 10 - Obblighi a carico dell'aggiudicatario. L'aggiudicatario si impegna a quanto espressamente previsto dall' art. del Capitolato che qui si intende integralmente richiamato.

Articolo 11 - Penali. Il Comune, a tutela delle norme contenute nel presente contratto, si riserva di applicare le penalità in caso di inadempienze, come previsto dall'art. del Capitolato.

Articolo 12 – Inadempienze e risoluzione del contratto. Il Comune di Genova procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, al verificarsi delle fattispecie e con le modalità previste dall'art. del capitolato.

Art. 13 - Cessione del contratto e del credito. La cessione del contratto comporterà l'immediata risoluzione dello stesso ai sensi di quanto previsto dall'art. del Capitolato che qui si intende integralmente richiamato.

Articolo 14 – Subappalto. È vietato il subappalto delle prestazioni oggetto del presente contratto.

Articolo 15 – Responsabilità verso terzi e assicurazione. L'Ente gestore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia per quelli che dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sollevando il Comune di Genova da ogni responsabilità a riguardo.

A garanzia di eventuali danni che nell'espletamento del servizio potrebbero derivare al personale, ai volontari, agli utenti, a terzi e alle cose in ogni modo coinvolte l'Ente gestore ha presentato polizza n. _____, stipulata con _____ con validità fino al _____.

Articolo 16 – Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva. A garanzia della perfetta esecuzione del servizio e dell'osservanza di tutte le norme contrattuali L'Ente gestore ha presentato polizza fideiussoria n. stipulata con per l'importo di Euro

..... con validità fino al Detta garanzia, preve eventuali necessarie proroghe, resterà vincolata per tutta la durata del servizio fino a quando non sarà stato adottato il relativo provvedimento autorizzativo allo svincolo. La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione dell'attestato di regolare esecuzione delle prestazioni. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque il risarcimento del maggior danno.

Il Comune ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione del servizio, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore; ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza, sicurezza fisica dei lavoratori.

Il Comune può richiedere all' Ente la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

Articolo 17 - Controversie e foro competente. Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in dipendenza del presente contratto, le parti concordano nel riconoscere la competenza esclusiva del Foro di Genova.

Articolo 18 - Rinvio ad altre norme. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore, oltre che al Capitolato Generale degli Appalti e delle Forniture del Comune di Genova, al Regolamento sull'Attività Contrattuale e, in quanto applicabili, alle disposizioni del Codice Civile e del Codice dei Contratti pubblici.

Articolo 19 - Trattamento dei dati personali. Ai sensi del punto 11) del dispositivo della deliberazione di Giunta Comunale n. 622/2006, l'Ente assume la qualifica di responsabile esterno del trattamento dati, per le operazioni di trattamento connesse all'attuazione del contratto e si impegna al rispetto dei principi stabiliti dal D.Lgs. n. 196/2003.

Il responsabile del trattamento dati è tenuto a garantire il rispetto delle previsioni tutte di cui alla vigente normativa e in particolare di quanto previsto all'art. del Capitolato.

La presente scrittura privata, redatta in duplice originale, verrà registrata solo in caso d'uso a cura e spese del richiedente ai sensi dell'art. 5) comma 2 del T.U. approvato con D.P.R. n. 131 in data 26 aprile 1986.

Letto, confermato e sottoscritto.

Genova,

LA STAZIONE APPALTANTE

IL CONTRAENTE

Il Dirigente

Il Legale Rappresentante